

- MINUTA -



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi amministrativi ed economico-finanziari  
Settore Servizi al Personale  
Ufficio Gestione del personale TA

REP. 10/2020

Prot. n. 50273

19 MAR. 2020

Anno tit. cl. fasc.

All. \_0\_

Al Personale tecnico amministrativo  
Al Personale docente e ricercatore

e, p.c.  
Ai Responsabili di Struttura  
Alle OO.SS/R.S.U. di Ateneo  
Al Presidente del CUG  
LORO SEDI

Oggetto: Applicazione del DL. 17 marzo 2020, n. 18 - Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori.

- a) Congedo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (art. 25)
- b) Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 24)

Si informa che il provvedimento in oggetto dispone che a decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per tutto il periodo della sospensione, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo come sotto illustrato.

**a) Congedi per figli di età non superiore ai 12 anni**

Per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

**Il limite di età non si applica** in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Valentina Celli

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 2579  
Fax +39 040 558 7856  
rel.sindacali@amm.units.it

www.units.it - ateneo@pec.units.it

R

W



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi amministrativi ed economico-finanziari  
Settore Servizi al Personale  
Ufficio Gestione del personale TA

Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spetta nel caso in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori durante tale periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo in oggetto con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

**a1) Congedi per figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni**

I genitori lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa.

La fruizione del congedo è concessa a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

**b) Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104**

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*tre giorni di permesso mensile retribuito*), è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Per tali mesi il numero complessivo di permesso retribuito ammonta a 18 giorni; le persone che hanno diritto possono scegliere come distribuirli nei due mesi.

**Si invita il personale interessato a formulare apposita domanda via mail ai seguenti indirizzi:**

***aagppersonale@amm.units.it*** (personale tecnico-amministrativo)

***docruolo@amm.units.it*** (personale docente e ricercatore)

**utilizzando la modulistica allegata, rivedendo con il proprio Responsabile la programmazione delle presenze/assenze effettuata.**

Cordiali saluti.

Trieste, 19 MAR. 2020

Il Rettore  
Prof. Roberto Di Lenarda

Il Direttore generale  
Dott.ssa Sabrina Luccarini

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Valentina Celli

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 2579  
Fax +39 040 558 7856  
[aagppersonale@amm.units.it](mailto:aagppersonale@amm.units.it)

N